



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Servizi per il Commercio e Artigianato**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 7170**

**ADOTTATO IL 26/11/2024**

**ESECUTIVO DAL 26/11/2024**

**OGGETTO:** APERTURA FACOLTATIVA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE NELLE DOMENICHE E NEL GIORNO DI RIPOSO INFRASETTIMANALE SCELTO, PER IL PERIODO COMPRESO DAL 08.12.2024 AL 31.12.2024, CON ESCLUSIONE DELLE GIORNATE DEL 25.12.2024 E DEL 26.12.2024, CON CONSEGUENTE DEROGA AL LIMITE DELLE 50 ORE SETTIMANALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta dell'Ufficio

**Premesso** che il Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16.03.2010 reca disposizioni circa l'orario di apertura dell'attività ed in particolare all'art. 11 "Orari e Tariffe" prevede che:

- gli orari siano scelti dal titolare dell'esercizio di acconciatore in modo da prevedere un monte ore settimanale non superiore a 50 ore e la chiusura nella giornata di domenica ai sensi dell'art. 10 – comma 2 Legge n. 40/2007 (punto 1);
- eventuali deroghe per consentire lo svolgimento dell'attività nelle domeniche o un aumento del monte ore settimanale in particolari periodi dell'anno possono essere disposte su proposta delle associazioni di categoria (punto 2);

**Dato Atto che** con apposita nota, assunta al prot. dell'Ente al n. 588569 del 14.11.2024, le Associazioni di Categoria CNA-Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media impresa e Confartigianato chiedono per il periodo natalizio 2024, in particolare dal giorno 08.12.2024 al giorno 31.12.2024 (con esclusione delle giornate del 25.12.2024 e 26.12.2024), la

facoltà di apertura nelle giornate di domenica e nell'eventuale giorno di riposo infrasettimanale, scelto dagli operatori del settore, con conseguente necessità di deroga al limite delle 50 ore settimanali;

**Rilevato** che nel periodo antecedente le festività natalizie si assiste solitamente ad una maggiore richiesta dei cittadini alla fruizione dei servizi di acconciatura e che il prolungamento degli orari di apertura delle attività consentirebbe agli operatori del settore una migliore distribuzione temporale degli accessi, con relativo beneficio al servizio reso, ed alla clientela una maggiore disponibilità di fruizione degli stessi nell'arco della giornata, consentendo a questi ultimi di scegliere come meglio disporre del proprio tempo;

**Ritenuto**, pertanto, che per la motivazione su esposta, in esecuzione del citato art. 11, punto 2 del citato Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore, vista la richiesta formulata dalle Associazioni di categoria, si possa consentire il prolungamento degli orari di apertura delle attività in questione dal 08.12.2024 al 31.12.2024;

**Dato Atto altresì** dell'istruttoria procedimentale condotta dal Responsabile del Procedimento, Arch. Egle De Ferrari Rolleri, la quale, non essendole stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale, ha sottoposto la presente proposta di provvedimento attestando al riguardo di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 13 aprile 2023 nonché la regolarità del procedimento istruttorio affidatole e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59/2023, nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- la Legge n. 174 del 17.08.2005 s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- l'art. 10 co. 2 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 di conversione della Legge n. 40 del

02.04.2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;

- la Legge Regione Liguria n. 3 del 02.01.2003 “Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato”;
- la Legge Regione Liguria n. 23 del 05.06.2009 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione della Legge 17.08.2005, n. 174” smi;
- l’art. 11 del civico “Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore” (approvato con D.C.C. n. 15 del 16.03.2010) recante disposizioni in merito all’orario di attività per gli esercizi di cui all’oggetto nell’ambito del territorio comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici ed il Bilancio di Previsione 2022-2024;

**in forza:**

- dell’art 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- del D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare degli art. 4 e 17;
- degli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- dell’ordinanza del Sindaco n. 2024-397 di nomina dello scrivente quale Dirigente nella Direzione di Area Sviluppo economico e promozione dei Servizi per il Commercio e l’Artigianato;

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa, a cui integralmente si rinvia:

1. di autorizzare, in esecuzione dell’art. 11, punto 2, del Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore, l’apertura facoltativa degli esercizi di acconciatore tutte le domeniche nel periodo compreso dal 08.12.2024 al 31.12.2024 e l’eventuale giorno di riposo infrasettimanale scelto dagli operatori del settore (con esclusione delle giornate del 25.12.2024 e 26.12.2024);
2. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta l’assunzione di alcuna spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
3. di dare mandato all’Ufficio Acconciatori ed estetisti a provvedere a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente

Arch.Gianfranco Di Maio